

Comunicazione n. DIN/68690 del 15-9-2000

inviata alla banca ...

Oggetto: **Quesito in materia di collocamento - Obblighi informativi (articolo 61, comma 3, della delibera Consob n. 11522/98)**

Con lettera del ..., pervenuta il ..., codesta banca ha chiesto di verificare a quali obblighi informativi sia tenuto un intermediario autorizzato nella prestazione del servizio di collocamento. In particolare se tale intermediario debba inviare ugualmente alla propria clientela la nota informativa, prevista dall'articolo 61, comma 3, del regolamento Consob n. 11522/98 #¹, anche in caso di mancata assegnazione dello strumento collocato.

In particolare la suddetta banca, dopo avere premesso che *«interpretando in maniera estensiva il testo della norma citata, molti collocatori, in occasione dei recenti collocamenti, hanno provveduto ad inviare la nota di cui sopra alla generalità degli investitori, indipendentemente dall'assegnazione dello strumento finanziario collocato... con un notevole aggravio delle spese di spedizione, che in alcuni casi hanno superato i ricavi dell'intermediario collocatore»*, ha chiesto di sapere:

- *«se è possibile escludere dall'invio della nota informativa i richiedenti non assegnatari»;*

«se è possibile utilizzare» - si presume, in mancanza di precisazioni, in generale per i clienti assegnatari e non - *«quale canali alternativi, strumenti quali l'home banking, il bancomat informazioni, ecc.»*.

Inoltre, *«poiché nella maggior parte dei prospetti informativi relativi ai collocamenti, alla voce "criteri di riparto" sta scritto che le estrazioni a sorte devono essere effettuate alla presenza di un "terzo indipendente" (quale a titolo esemplificativo, un membro del Collegio Sindacale, un revisore o un Notaio)»* la suddetta banca ha chiesto se:

- *«se quest'ultimo debba necessariamente appartenere ad una delle categorie indicate nell'esempio»*.

Con riferimento alla prima parte del quesito si ritiene dare risposta affermativa. Si precisa, infatti, che gli obblighi di informazione previsti dall'articolo 61, comma 3, del regolamento Consob n. 11522/1998, che impongono all'intermediario autorizzato l'invio della "nota informativa" entro il settimo giorno lavorativo successivo a quello di conclusione dell'operazione di collocamento, debbano trovare applicazione nel caso di esito positivo dell'operazione citata, nei confronti dei clienti assegnatari dello strumento finanziario collocato.

Al riguardo si chiarisce che la nota in oggetto, come anche espressamente previsto nella rubrica dell'articolo 61 ("Informazioni sulle operazioni eseguite"), contiene le informazioni relative alle operazioni che sono state eseguite dall'intermediario autorizzato

¹ La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 125 alla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 165 del 17.7.1998 ed, altresì, in CONSOB, *Bollettino* n. 7/98. La delibera n. 11522 sostituisce la delibera n. 10943 del 30.9.1997 e la delibera n. 10418 del 27.12.1996 e successive modifiche ed integrazioni. Il regolamento 11522/98 è stato successivamente modificato con delibera n. 11745 del 9.12.1998, pubblicata nella *G.U.* n. 297 del 21.12.1998 ed altresì in CONSOB, *Bollettino* n. 12/98; con delibera n. 12409 dell'1.3.2000, pubblicata nella *G.U.* n. 58 del 10.3.2000 ed altresì in CONSOB, *Bollettino* n. 3/2000 e con delibera n. 12498 del 20.4.2000, pubblicata nella *G.U.* n. 100 del 2.5.2000, ed altresì in CONSOB, *Bollettino* n. 4/2000.

e che, pertanto, hanno avuto un esito positivo. A ciò si aggiunga che anche il richiamo operato dal comma 3 dell'articolo 61, sopra citato, alla "nota di cui al comma 1" dello stesso articolo, fa riferimento ad informazioni che presuppongono, appunto, il compimento e la regolare esecuzione dell'operazione per conto della clientela da parte dell'intermediario autorizzato.

Con riferimento alla possibilità di utilizzare strumenti alternativi «*quali l'home banking, il bancomat informazioni #², ecc.*» si precisa che l'articolo 61 si limita a prevedere che la nota informativa sia inviata al domicilio dell'investitore senza prescrivere delle forme particolari di invio, rimettendo, pertanto, alla discrezionalità organizzativa e procedurale degli intermediari la definizione delle modalità di trasmissione.

Al riguardo si rileva che l'utilizzo di canali alternativi quali l'*home-banking* o, più in generale, l'*e-mail*, per il cliente che dispone di tali strumenti, rende tecnicamente possibile la trasmissione al cliente medesimo di una nota contenente tutte le informazioni richieste dall'articolo 61 del Regolamento Consob n. 11522/98, garantendogli comunque una chiara e tempestiva informativa.

Si sottolinea che l'utilizzo di tali strumenti deve comunque consentire all'investitore di acquisire la disponibilità delle informazioni sulle operazioni eseguite su supporto duraturo, oltre ad essere idoneo a garantire la riservatezza delle comunicazioni stesse. Inoltre, si precisa che lo strumento utilizzato sia tale da consentire all'intermediario il rispetto dell'obbligo di conservazione della documentazione ai sensi dell'articolo 69 del Regolamento Consob citato e da assicurare la immodificabilità delle informazioni.

Diverso è l'orientamento della Commissione in merito allo strumento del "bancomat informazione", in quanto tale mezzo, richiedendo necessariamente l'interrogazione di uno sportello automatico bancomat, presuppone un onere di attivazione a carico dell'investitore che dovrà necessariamente recarsi presso uno dei suddetti sportelli al fine di ottenere le informazioni relative alla operazione eseguita. Ciò si ritiene sia in contrasto con lo spirito dell'articolo 61, sopra citato, che nel comma 1 (richiamato dal comma 3, relativo alle operazioni di collocamento) prevede, invece, un obbligo di attivazione a carico dell'intermediario nella parte in cui stabilisce che "*gli intermediari inviano al domicilio dell'investitore*" la nota relativa all'operazione eseguita.

Si precisa, inoltre, che la possibilità di utilizzare canali alternativi (con la relativa indicazione dello/dei strumento/i prescelto/i) per l'invio della nota informativa deve essere espressamente contemplata nei prospetti informativi (ciò in base a quanto previsto negli schemi di prospetto informativo previsti dal regolamento Consob n. 11971/1999 #³).

Infine, si ritiene opportuno precisare che la presente interpretazione trova applicazione anche con riferimento alle operazioni effettuate nella prestazione degli altri servizi di investimento.

Quanto sopra detto, tuttavia, non deve far ritenere che sia escluso un obbligo di informativa a carico dell'intermediario nel caso in cui l'operazione disposta dal cliente non

² Tale strumento consentirebbe a ciascun investitore in possesso di una carta bancomat rilasciata dalla banca di ottenere, digitando il proprio codice personale presso qualsiasi sportello bancomat, le informazioni a lui riservate e relative alla operazione posta in essere. Le suddette informazioni possono essere anche riprodotte su supporto cartaceo.

³ La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 100 alla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 123 del 28.5.1999 ed, altresì in *CONSOB, Bollettino* n. 5/99. Il regolamento 11971/99 è stato successivamente modificato con delibera n. 12475 del 6.4.2000, pubblicata nel S.O. n. 69 alla *G.U.* n. 105 dell'8.5.2000 ed altresì in *CONSOB, Bollettino* n. 4/2000.

abbia avuto un esito positivo.

Si sottolinea, infatti, che, in ossequio al principio generale di diligenza, correttezza e trasparenza, cui l'intermediario deve uniformare comunque il proprio comportamento all'investitore devono essere fornite, senza ritardo, informazioni riguardo all'esito infruttuoso della operazione posta in essere tramite l'intermediario medesimo o alla impossibilità di eseguirla.

In questo caso, tuttavia, la disciplina non ha previsto modalità vincolanti attraverso le quali adempiere a tale obbligo, ma ha rimesso alla discrezionalità dei singoli intermediari la previsione di strumenti o modalità che siano comunque in grado di garantire una chiara ed altrettanto tempestiva informativa alla clientela.

Si precisa che tali strumenti o modalità debbano essere portati a conoscenza della clientela stessa da parte dell'intermediario e, al riguardo, si suggerisce la possibilità di indicarli, in caso di stipula di un contratto scritto, in apposite previsioni contrattuali.

In caso di prestazione del servizio di collocamento, sarà l'intermediario collocatore a rendere edotto l'investitore, all'atto della sottoscrizione della scheda di prenotazione, delle modalità utilizzate per informarlo circa l'esito dell'operazione in caso di mancata assegnazione dello strumento finanziario collocato.

Si ritiene, altresì, opportuno prevedere l'indicazione di tali modalità e strumenti anche nelle procedure interne.

* * * *

Con riferimento alla seconda parte del quesito si precisa che l'articolo 13, comma 6 del regolamento Consob n. 11971/99, ha stabilito il principio che i criteri di riparto indicati nel prospetto informativo devono assicurare la parità di trattamento tra gli aderenti alla sollecitazione ed attribuisce al responsabile del collocamento il compito di effettuare tale riparto.

Si sottolinea, quindi, che in base alla disposizione citata l'offerente può stabilire autonomamente i criteri di riparto purché gli stessi siano comunque in grado di assicurare la parità di trattamento tra tutti gli aderenti. Pertanto, l'impegno assunto dall'offerente nel prospetto informativo di far svolgere le operazioni di estrazioni a sorte alla presenza di un soggetto indipendente è evidentemente finalizzato al rispetto del principio della parità di trattamento.

Peraltro, si precisa che nei prospetti informativi relativi alle OPV le categorie di soggetti indicate quali "indipendenti" sono di norma riportate solo a titolo esemplificativo. Pertanto, ferma restando l'opportunità che, laddove sia indicata tra i criteri di riparto l'estrazione a sorte, questa si svolga alla presenza di un soggetto indipendente al fine di garantire il principio della parità di trattamento, si ritiene che tale soggetto possa essere individuato anche al di fuori delle categorie indicate nel prospetto informativo sempre che queste siano state riportate solo a titolo esemplificativo.

*p. IL PRESIDENTE
Salvatore Bragantini*